



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

GEOMETRI" ("PRODOTTO" O "CONTRATTO")

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: IRLANDA

COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO

AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: I.00161

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "polizza di Responsabilità civile professionale Geometri" copre i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.



Che cosa è assicurato? Il Prodotto copre in via principale:

- ✓ Responsabilità civile professionale
- ✓ Danni a cose e/o alle persone
- ✓ Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi
- ✓ Responsabilità contrattuale e ritardo
- ✓ Violazione Diritti di Proprietà intellettuale
- ✓ Diffamazione
- ✓ Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
- ✓ Costi di difesa



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il Prodotto non copre le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, azioni di Autorità governative/autorità di regolamentazione, esplosioni/emanazioni/radiazioni, incompetenza del professionista, guerra, terrorismo, impiego/discriminazione, da attività di costruzione e/o fabbricazione, infrastrutture, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, valutazione preventiva dei costi, etc.



Ci sono limiti di copertura?

Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di	
Smarrimento di documenti	Euro 175.000,00
Spese per il ripristino della reputazione	Euro 75.000,00
Spese di salvataggio	Euro 150.000,00
Conciliazione e arbitrato	Euro 250.000,00
Inquinamento accidentale	Euro 75.000,00

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, Irlanda, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al numero I.00161, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



Dove vale la copertura?



La copertura del Prodotto vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato nei paesi indicati nel frontespizio, purchè consentito dalla legge e non vale negli U.S.A. e in Canada.

Che obblighi ho?



Obblighi all'inizio del Contratto

Non sono previsti obblighi all'inizio del Contratto.

Obblighi nel corso della durata del Contratto

Le Parti hanno l'obbligo di formulare per iscritto ogni modifica del Contratto.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento, utilizzare la normale diligenza per evitare Perdite pecuniarie e fornire all'Assicuratore informazioni utili per richiedere di condurre indagini riguardo a Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore.

In caso di surrogazione, l'Assicurato fornirà tutta l'assistenza e la diligenza necessaria all'Assicuratore.

Obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento

L'Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è prestata secondo il principio "claims made" e ha durata di un anno.

La copertura può terminare qualora non siano rispettate le disposizioni concernenti la notifica di Richiesta di risarcimento o vengano proposte Richieste fraudolente.



Come posso disdire la polizza?

Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali"

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, Irlanda, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al numero I.00161, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



XL Insurance

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto denominato "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER GEOMETRI" ("Prodotto" o "Contratto")

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Piazza Gae Aulenti, 8, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/ 859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.it; l'indirizzo email è: xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlinsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, telefono [+353 1 607 5300](tel:+35316075300), indirizzo internet axaxl.com. Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 8, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. I.00161. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland (CBI).

L'ammontare del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di Euro 857.889.000, di cui Euro 259.157.000 di capitale sociale ed Euro 1.101.007.000 di versamenti in conto capitale. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (xlcatlin.com/insurance/about-us/our-companies/xlicse), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO**

Periodo Opzionale di Notifica	<i>Qualora il Contraente non rinnovi il presente Prodotto, avrà diritto, a fronte del pagamento del premio addizionale stabilito nella Scheda di Polizza, ad una estensione della copertura prestata dal presente Prodotto per qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il periodo opzionale di notifica stabilito nella Scheda di Polizza, ma solo con riferimento ad Atti illeciti o Atti illeciti relativi a rapporti di lavoro asseritamente o effettivamente commessi in tempo antecedente la data di scadenza del Periodo di copertura indicato nella Scheda di Polizza. La stipula da parte della Società o degli Assicurati di una nuova copertura assicurativa per lo stesso rischio, a prescindere dalle condizioni e limiti della stessa, determina il venir meno del diritto al periodo opzionale di notifica.</i>
Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività	<i>In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, e sempre che la cessazione dell'attività non sia dovuta ad un'operazione di fusione, acquisizione o procedura di insolvenza, l'Assicurato e/o dei suoi aventi causa avranno la facoltà di richiedere un Periodo di osservazione per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nel Periodo di osservazione acquistato, successivo alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività. L'attivazione del periodo di osservazione può essere fatta alle condizioni riportate nelle Condizioni di polizza.</i>

	Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	<p><i>Il Prodotto non copre:</i> <i>le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, azioni di Autorità governative/autorità di regolamentazione, esplosioni/emanazioni/radiazioni, incompetenza del professionista, guerra, terrorismo, impiego/discriminazione, da attività di costruzione e/o fabbricazione, infrastrutture, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, valutazione preventiva dei costi, "sanction limitation and exclusion clause" etc</i></p>

	Ci sono limiti di copertura?
<p><i>Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Smarrimento di documenti</i> Euro 150.000,00 <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> Euro 75.000,00 <i>Spese di salvataggio</i> Euro 150.000,00 <i>Inquinamento accidentale</i> Euro 75.000,00 	

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: <i>Il Contraente/Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</i></p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: <i>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: <i>Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</i></p>
	<p>Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p><i>Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</i></p>
Obblighi dell'impresa	<p><i>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto</i></p>

	Quando e come devo pagare?
--	-----------------------------------

Premio	<i>Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge di riferimento.</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto al rimborso del premio nei casi previsti dalla legge</i>

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali". La Polizza non prevede periodi di carenza. L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.</i>
Sospensione	N/A

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

A coloro, esercenti attività professionale, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge



Quali costi devo sostenere?

Risoluzione

Nei casi previsti dalla legge.

I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- **costi di intermediazione: 18,38%**
- oneri fiscali: 22,25%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Alla Compagnia	Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it . La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento della mediazione è obbligatorio per poter iniziare un contenzioso.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società e l'Assicuratore convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.



XL Insurance

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, Irlanda, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al numero I.00161, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



XL Insurance

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



X^L Insurance

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Geometri

blue
is underwriting



Frontespizio di polizza

Polizza n.: XXXXXXXX

1. <i>Contraente</i>	
	Partita Iva:
2. Indirizzo del <i>Contraente</i>	
3. Attività professionali	Geometra o geometra laureato
4. Periodo di validità della polizza	Dalle ore 24.00 del <Inception date> Alle ore 24.00 del <Expiry date>
5. Massimale	Massimale aggregato per Periodo di validità della polizza per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati: <X>
6. Franchigia (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)	€
7. Data di retroattività	<Retroactivity date>
8. Estensione territoriale	Europa
9. Formazione del Premio	Premio imponibile €< X > Imposte €< X > Premio lordo €< X >
10. Intermediario	<Broker Name and Code>
11. Assicuratore	XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l’Italia
12. Indirizzo a cui inviare le comunicazioni	Blue Underwriting Agency Srl Via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC: blueunderwriting@legalmail.it

L’Assicuratore sarà obbligato a pagare l’indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l’Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l’Atto sia stato commesso esclusivamente nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione ove previsto.



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza è emessa a Milano il <date of issue>

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

IL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di *assicurazione*, la nota informativa predisposta ai sensi delle disposizioni applicabili

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di *polizza*.

=====

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....



Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. **Garanzie: Cosa copriamo**

A: Responsabilità civile professionale

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i *Danni* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :

1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *Terzi*,
2. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per *Errore professionale* imputabile all'Assicurato.

B: *Danni a cose e/o Danni alle persone*

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Danni a cose e/o Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

C: *Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi*

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un Assicurato.

Tale garanzia viene prestata con un sottolimito pari al 50% del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per *Sinistro* e per anno.

D: Responsabilità contrattuale e ritardo

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per:

- (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure
- (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali* derivanti da un *Errore professionale* di un Assicurato.

E: Proprietà intellettuale

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*



commessa dall'Assicurato.

F: Diffamazione	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.
G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> .
H: Costi di difesa	L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

2. Definizioni: il significato dei termini in corsivo

<i>Assicurato</i>	si intende: (1) il <i>Contraente</i> o ogni <i>Società controllata</i> , (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del <i>Contraente</i> o di ogni <i>Società controllata</i> ; (3) qualsiasi <i>Dipendente</i> ; (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il <i>Contraente</i> sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il <i>Contraente</i> o una <i>Società controllata</i> e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del <i>Contraente</i> o di una <i>Società controllata</i> ; (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi <i>Assicurato</i> indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione; ma soltanto quando svolgano <i>Attività professionali</i> in dette qualità.
<i>Attività professionali</i>	si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.
<i>Atto</i>	si intende qualsiasi <i>Errore professionale</i> , <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> , diffamazione ovvero qualsiasi <i>Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente</i> .
<i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i>	si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un <i>Dipendente</i> : (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i> .
<i>Blue Underwriting Agency srl</i>	Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.
<i>Costi di difesa</i>	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .



Danni

si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Danno a cose

si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

Danno alla persona

si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

Dipendente

si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

Documenti

si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.**

Errore professionale

Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Erri professionali*, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.

Perdite pecuniarie

si intendono

- (a) *Danni*,
- (b) *Spese per il ripristino della reputazione*,
- (c) *Spese per la perdita di una persona chiave*, e
- (d) ogni altro pagamento effettuato dall'*Assicuratore* ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecunaria *ex art 12 della legge n. 47 del 1948* e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *fare* o un altro rimedio di natura non pecunaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

Periodo di osservazione

si intende il periodo di tempo durante il quale l'*Assicurato* potrà dare comunicazione all'*Assicuratore* di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

Premio

si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di



regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.

<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell' <i>Assicurato</i> , oppure (ii) procedimenti legali o arbitrali, incluse istanze e/domande riconvenzionali, citazioni di <i>terzi</i> o similari notificati all' <i>Assicurato</i> .
<i>Sinistro</i>	si intende la <i>Richiesta di Risarcimento</i> finalizzata a ottenere un risarcimento <i>Danni</i> a seguito di <i>Atto</i> .
<i>Società controllata</i>	si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il <i>Contraente</i> , direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue <i>Società controllate</i> : (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli <i>Atti</i> commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una <i>Società controllata</i> della <i>Contraente</i> .
<i>Spese per il ripristino della reputazione</i>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall' <i>Assicurato</i> , con il previo consenso scritto dell' <i>Assicuratore</i> , per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell' <i>Assicurato</i> dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
<i>Terzi</i>	si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di <i>Terzi non include</i> : (i) un <i>Assicurato</i> ; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell' <i>Assicurato</i> .
<i>Valori</i>	Si intendono titoli ed effetti al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed altri strumenti finanziari, carte valori, valori bollati.
<i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i>	si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di <i>Terzi</i> , ad eccezione di brevetti.

3. **Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**

3.1 Decreto legislativo 81/2008	L' <i>Assicuratore</i> risponderà per le <i>Richieste di risarcimento</i> conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di <i>Documenti</i> e <i>Valori</i> ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali oggetto della presente <i>Polizza</i> , anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione ed il restauro dei <i>Documenti</i> e <i>Valori</i> andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall' <i>Assicurato</i> e dall' <i>Assicuratore</i> di comune accordo. La copertura assicurativa non si applica alle Richieste di risarcimento di Perdite pecuniarie che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti e Valori, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme o vermi in genere sui Documenti e Valori stessi. La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per <i>Sinistro</i> e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
3.2 Costituzione o acquisizione di nuove <i>Società controllate</i>	La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni <i>Società controllata</i> costituita o acquisita dall' <i>Assicurato</i> durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> a condizione che detta <i>Società controllata</i> :



- (i) svolga le medesime *Attività professionali* preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;
- (ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e
- (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale .

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale *Società controllata* nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.

3.3 Smarrimento di Documenti

L'Assicuratore risponderà per le *Richieste di risarcimento* conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di *Documenti* e *Valori* ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali oggetto della presente *Polizza*, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione ed il restauro dei *Documenti* e *Valori* andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Assicuratore di comune accordo.

La copertura assicurativa non si applica alle *Richieste di risarcimento di Perdite pecuniarie* che siano conseguenza naturale dell'uso dei *Documenti* e *Valori*, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme o vermi in genere sui *Documenti* e *Valori* stessi.

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.4 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500;
- (ii) per qualsiasi *Dipendente* € 250.

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.5 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborsa le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimite di € 75.000,00 (euro settantacinquemila) per *Sinistro* e per anno e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.6 Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborsa l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;
- (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario,



compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente **Estensione** sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

3.7 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

3.8 Periodo di osservazione

Se ciascuno dell'Assicuratore o dell'Assicurato recede dal presente contratto o decide di non rinnovarlo, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarla.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

3.9 Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività professionale*, o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le *Richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei tre (3) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

a) tre (3) anni previo pagamento di un importo pari al 120% di un'intera annualità di *Premio*;

La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l'Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.

La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'*Estensione* di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

3.10 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di *terzo* all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria *attività professionale*; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per *Sinistro* e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 250.000,00.



3.11 Assicurati addizionali – Studio associato

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

La retroattività per l'attività svolta dal professionista socio con propria partita IVA è definita come all'articolo 5.2 del testo di polizza.

È facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di *Richiesta di risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

3.12 Estensione inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'esclusione 4.10 "Inquinamento", della Sezione 4 "Rischi esclusi dall'assicurazione", l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fermo un sottolimite di € 75.000 per *Sinistro* e in aggregato annuo, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata a seguito di:

- presenza
- discarica
- dispersione
- liberazione
- migrazione
- fuga

da installazioni o complessi di installazioni di *Agenti Inquinanti*, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di *Agenti Inquinanti* derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di *Errore Professionale* commesso dall'Assicurato, fermo l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo.

Resta esclusa dall'assicurazione qualsiasi *Richiesta di risarcimento* o rivendicazione, direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti Inquinanti* che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.

4. Esclusioni: Quello che NON copriamo

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

4.1 Antitrust	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.
4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la



presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*.

4.3	Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di <i>Attività professionali</i> a favore di tali enti.
4.4	Brevetti	traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.
4.5	Incompetenza del professionista	Traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi <i>Errore Professionale</i> nel caso in cui l'Assicurato abbia operato oltre le competenze proprie delle sue Attività Professionali, salvo il caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">(i) la <i>Richiesta di risarcimento</i> attenga ad un'attività per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione ufficiale, o titolo abilitativo alla progettazione rilasciato da parte degli organismi preposti; e(ii) il valore dell'opera sia inferiore ad € 750.000; e(iii) venga accertata, con sentenza di qualsiasi ordine e grado di giudizio, l'assenza delle competenze proprie delle Attività Professionali dell'Assicurato; Qualora siano soddisfatte le condizioni (i), (ii) e (iii) la copertura verrà prestata con un sottolimito pari al 50% del <i>Massimale</i> indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per <i>Sinistro</i> e per anno.
4.5	Esplosioni / emanazioni / radiazioni	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
4.6	Fabbricare / Costruire	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione.
4.7	Guerra/terrorismo	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
4.8	Impiego / discriminazione	traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
4.9	Infrastrutture	traente origine da, basata su o attribuibile a: <ul style="list-style-type: none">(i) guasto meccanico;(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovrattensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; a meno che tale guasto derivi da un <i>Errore professionale</i> commesso da un Assicurato.
4.10	Inquinamento	traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di <i>Agenti inquinanti</i> , oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero



finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti*;

Per *Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuligine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

4.11	Insolvenza	traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell' <i>Assicurato</i> ovvero alla sottoposizione di un <i>Assicurato</i> ad una qualsiasi procedura concorsuale.
4.12	Mancata iscrizione all'albo	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un <i>Assicurato</i> che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;
4.13	Muffa tossica e amianto	traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffle tossiche o amianto.
4.14	Richieste di risarcimento/circostanze pregresse	(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi <i>Assicurato</i> avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
4.15	Valutazione preventiva dei costi	traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi <i>Assicurato</i> o di altro soggetto che agisca per conto dell' <i>Assicurato</i> , di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di <i>Attività professionali</i> .
4.16	U.S.A./Canada	presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

5. Disposizioni generali

5.1	Durata dell'Assicurazione	A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l' <i>assicurazione</i> ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di <i>polizza</i> .
5.2	Inizio e termine della garanzia (princípio "claims made")	La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività.
5.3	Ripartizione del danno	Nel caso in cui una qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il <i>Massimale</i>), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun <i>Assicurato</i> e



I'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

5.4 Altre assicurazioni

Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della XL Insurance Company SE, la massima somma risarcibile da XL Insurance Company SE in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

5.5 Cessione del contratto e modifiche

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità

5.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'Assicurato sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

5.7 Definizioni

I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

5.8 Ambito di applicazione territoriale

la presente polizza si applicherà a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.16 U.S.A./Canada.

5.9 Legge applicabile

la presente polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

5.10 Clausola broker

Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del



R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;
- 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;
- 3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;
- 4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.

5.11 Sanzioni (Sanctions Clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

6.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

6.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.



7. **Massimale e Franchigia**

7.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla polizza.

7.2 Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo Atto. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

8. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**

8.1 Notifica di Richieste di risarcimento

L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – Italia – PEC: blueunderwriting@legalmail.it all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

8.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
- (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

8.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto;



- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

8.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

9. Gestione della difesa

9.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

9.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.

9.3 Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

9.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al**



netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.

9.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'*Assicurato* deve: (i) fornire all'*Assicuratore* ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'*Assicuratore* le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'*Assicuratore* in base alla presente polizza.

9.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicuratore* si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'*Assicurato*, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'*Assicurato* sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'*Assicuratore* avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'*Assicurato* che, a tale fine, si impegna a fornire all'*Assicuratore*, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'*Assicurato* non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'*Assicuratore* sarà restituito all'*Assicurato* previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'*Assicuratore*. L'*Assicuratore* si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

IL CONTRAENTE



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- **1. Garanzie: Cosa copriamo**
- **2. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo** - in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Errore professionale*
 - *Perdite pecuniarie*
 - *Società controllata*
 - *Terzi*
 - *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*
- **3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- **4. Esclusioni:**
 - *4.1 Antitrust*
 - *4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - *4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione*
 - *4.4 Brevetti*
 - *4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni*
 - *4.6 Fabbricare / Costruire*
 - *4.7 Guerra/terrorismo*
 - *4.8 Impiego / discriminazione*
 - *4.9 Infrastrutture*
 - *4.10 Inquinamento*
 - *4.11 Insolvenza*
 - *4.12 Mancata iscrizione all'albo*
 - *4.13 Muffa tossica e amianto*
 - *4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - *4.15 Valutazione preventiva dei costi*
 - *4.16 U.S.A. / Canada*
- **5. Disposizioni generali:**
 - *5.1 Durata dell'Assicurazione*
 - *5.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - *5.3 Ripartizione del danno*
 - *5.4 Altre assicurazioni*
 - *5.5 Cessione del contratto e modifiche*
 - *5.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria*
 - *5.7 Definizioni*
 - *5.8 Ambito di applicazione*
 - *5.9 Legge applicabile*
 - *5.10 Clausola broker*
 - *5.11 Sanzioni (Sanctions Clause)*
- **6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- **7. Massimale e Franchigia**
- **8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - *8.1 Notifica di Richieste di risarcimento*
 - *8.2 Richieste di risarcimento correlate*
 - *8.3 Circostanze*
- **9. Gestione della difesa**
 - *9.1 Difesa*
 - *9.2 Anticipo dei costi*
 - *9.3 Consenso dell'Assicuratore*
 - *9.4 Consenso dell'Assicurato*
 - *9.5 Cooperazione*
 - *9.6 Surrogazione*
- **10. Condizioni aggiuntive**
 - *10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)*

IL CONTRAENTE



10. Condizioni aggiuntive

10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

Le seguenti garanzie si intendono inserite in polizza alle condizioni disciplinate nel presente modulo. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Modulo rimangono valide le previsioni generali della polizza. L'assicurazione è valida per i danni a *Terzi* verificatisi durante il *Periodo di validità della polizza*.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *Terzi* da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.

L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni *Sinistro* di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 250,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.

Dall'Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni *Sinistro* di un importo parti a € 500.000,00 ferma l'applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

PRECISAZIONE

L'Assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni



DEFINIZIONI

Le seguenti Definizioni sono aggiunte alla polizza e trovano applicazione esclusivamente nell'ambito del presente modulo

Prestatori di lavoro

si intendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti

Retribuzioni

si intende l'ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;

NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati "terzi":

- a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
- b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) GARANZIE.

ESCLUSIONI:

Le seguenti Esclusioni sono aggiunte alla polizza e trovano applicazione esclusivamente nell'ambito del presente modulo:

- a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
- e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
- j) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere



da chiunque sostenute;

- k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- l) i danni da furto;
- m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.
- q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.

LA SOCIETÀ

**XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE**

IL CONTRAENTE



XL Insurance
blue
is underwriting



axaxl.com

v.6_04.19

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, Irlanda, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al numero I.00161, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



XL Insurance

Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, ("noi" o l'"**Assicuratore**") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi ("tu") nel prestare i propri servizi di assicurazione e riassicurazione.

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, o da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al fine di valutare la tua richiesta, l'attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento di tali obblighi.

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e *service provider*. Tali parti potranno assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello internazionale, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo per tali finalità.

Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i tuoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, ti invitiamo a contattare compliance@xlgrou.com.

Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il *Garante per la protezione dei dati personali*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: <http://xlgrou.com/footer/privacy-and-cookies>.